



COMUNE DI LACCHIARELLA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CODICE COMUNE 16017

COPIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 21

DATA 30/06/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI, TARIFFE E SCADENZE
DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2021**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta** del mese di **Giugno** alle ore **18:00**, nella Rocca Viscontea, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono stati convocati in seduta pubblica di Prima convocazione sessione straordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
VIOLI ANTONELLA	Sindaco	Presente
BONACOSSA GIAMPAOLO	Consigliere	Presente
GRASSO ANNA MARIA	Consigliere	Presente
ROPERTO STEFANO	Consigliere	Presente
BOSSI SERENA	Consigliere	Assente
TELLOLI ELENA	Consigliere	Presente
GENTILI ALFREDO	Consigliere	Presente
FERRAMOSCA THIERRY GIUSEPPE	Consigliere	Assente
ANGOTTI LUCA MARIO	Consigliere	Presente
LOMBARDI MARCO	Consigliere	Presente
BRANDUARDI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
RUOPPOLO CLARA	Consigliere	Presente
FORTUNALI ROBERTA	Consigliere	Presente

PRESENTI: 11

ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza Il Segretario Generale **Dott. Massimo Equizi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Ritenuto legale il numero degli intervenuti **Il Sindaco Antonella Violi**, assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco espone il secondo punto all'Ordine del giorno;

La tassa rifiuti è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Lascio la parola all'assessore Telloli.

L'Assessore Telloli precisa le tariffe e illustra che con questo punto all'o.d.g. si sottopone l'approvazione del Piano Finanziario TARI con relative tariffe e scadenze per l'anno 2021.

Dal presente Piano risulta un costo per l'Ente di € 1.116.950, composto da € 515.937 di costi fissi e € 601.013 di costi variabili.

Tali costi vengono obbligatoriamente ripartiti attraverso l'applicazione della TARI secondo il metodo deliberato da ARERA nel 2019.

Vengono confermati i criteri di calcolo delle tariffe dello scorso anno suddivise fra utenze domestiche (differenziate in base al numero di occupanti dell'abitazione) ed utenze non domestiche (differenziate in base all'attività svolta) come riepilogate nella delibera.

Al momento della redazione della presente deliberazione non era ancora stato emanato il Decreto Sostegni Bis che prevede la riduzione della TARI sulle utenze non domestiche, per le categorie che sono state chiuse per causa Covid durante l'anno.

E' stato però possibile stimare la cifra di € 68.398 che verrà applicata per la riduzione del 100% della parte variabile per queste categorie.

Applicando tale riduzione rimane però una cifra a disposizione che verrà applicata per la riduzione del 35% della parte variabile alle utenze non domestiche che hanno avuto una diminuzione della produzione di rifiuti a causa dell'emergenza.

Tali riduzioni verranno applicate esclusivamente per l'anno 2021.

Le scadenze di pagamento per l'anno 2021 sono state così definite:

I^ rata il 1/9/2021 II^ rata il 15/10/2021 e III^ rata il 01/12/2021.

Il Sindaco specifica che l'Amministrazione ha ritenuto di dover utilizzare tale importo per la riduzione, per il solo anno 2021, pari al 100% della tariffa variabile di alcune categorie di utenze non domestiche che hanno subito maggiormente gli effetti della chiusura dovuta all'emergenza sanitaria.

L'Amministrazione ha ritenuto altresì di apportare una riduzione del 35% della tariffa variabile delle utenze non domestiche, sempre per il solo anno 2021, anche a quelle categorie di attività che hanno subito una riduzione indiretta a causa dell'emergenza sanitaria e cioè una riduzione di produzione di rifiuti dettata da minori spostamenti di persone.

Il piano finanziario tari è stato validato naturalmente dal gestore del servizio, dall'Ente comunale ma, per estrema trasparenza, l'abbiamo sottoposto anche alla validazione del Revisore dei Conti che ne ha attestato la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario stesso, esprimendo, quindi, parere favorevole alla sua approvazione.

L'Assessore Bonacossa legge:

Mi piace rimarcare, la costante attenzione che questa amministrazione sta ponendo verso i commercianti. Quando, con il Sindaco, ho partecipato al primo incontro della loro Consulta, abbiamo parlato di eventi e di organizzazione di feste. Quanto è cambiato da allora. Sono mutate le priorità e le esigenze. Il COVID ha proprio cambiato la nostra esistenza. Questa amministrazione ha però saputo reagire e, con particolare riferimento ai commercianti ed alle attività produttive, si è fin da subito attivata per aiutare tutti loro a superare il momento. I 35.000,00 euro messi a disposizione delle attività che hanno dovuto affrontare un periodo di chiusura forzata, oltre ad essere stati tempestivi, sono stati un contributo importante, che, unito ai sussidi statali, ha sicuramente permesso a molti di loro di resistere. Questa amministrazione, al riguardo, non ha avuto il benché minimo dubbio; di fronte all'emergenza si è rimboccata le maniche ed è riuscita ad aiutare anche loro. Da allora, abbiamo continuato a restare al loro fianco. Abbiamo garantito la gratuità dell'occupazione del suolo pubblico e li abbiamo persino spinti ad approfittarne (pensate che qualcuno di loro aveva delle remore). Abbiamo anche messo a disposizione spazi fino ad allora mai riservati ai commercianti. Più di recente, ci siamo attivati per costituire un distretto del commercio, con l'unico fine di promuovere le attività del territorio e permettere loro di accedere a contributi, ricevere formazione e sensibilizzare i cittadini nel fare acquisti in loco. Oggi, con le modalità e nella misura indicata nella delibera, azzeriamo, anche la quota variabile della TARI. Nessuno è stato lasciato indietro e nulla è stato lasciato al caso. Con una programmazione mirata ed una precisa idea del commercio locale, siamo stati e saremo sempre al loro fianco.

Si da atto che il Consigliere Branduardi esce per telefonare e rientra subito.

Interviene il Consigliere Lombardi e chiede di sapere com'è finito il ricorso contro la delibera ARERA di maggio 2020.

Sindaco: non è stata emessa alcuna sentenza ad oggi. Voglio ricordare che questa Amministrazione oltre ad aver abbattuto la parte variabile della Tari al 100% per quelle attività non domestiche che hanno subito effetti diretti dalla chiusura dettata dall'emergenza epidemiologica, ha messo anche a disposizione € 35.000 di risorse proprie per i commercianti, dando un contributo di circa € 800 pro-capite. Ricordo altresì che tutti i comuni dell'Italia hanno fatto ricorso alla Delibera ARERA.

Il Consigliere Lombardi ricorda che ARERA è un'autorità dello Stato. Non è vero che tutti i Comuni hanno fatto ricorso.

Il Sindaco replica che sono stati tantissimi i comuni italiani che hanno fatto ricorso.

Il Consigliere Branduardi è stupito che non ci sia ancora la sentenza al ricorso contro ARERA. Chiede all'assessore Telloli rispetto all'anno scorso che differenza c'è nel piano per la raccolta dei rifiuti;

Risponde l'Assessore Telloli che vi è una crescita del 3% in più di rifiuti.

Il Consigliere Branduardi risponde che bisogna incentivare chi produce meno rifiuti e chi differenzia e ricicla correttamente.

L'Assessore Bonacossa dice che le osservazioni del Consigliere Branduardi sono sbagliate; a proposito del ricorso di Sasom fa presente che la sentenza favorevole per il Comune ha chiuso il primo grado di giudizio, assorbendo anche il ricorso incidentale di Sasom. Quanto poi al ricorso contro la delibera di ARERA non c'è ancora nessun provvedimento.

Il Consigliere Branduardi interviene citando come fatto personale la risposta fornitagli dall'Assessore Bonacossa.

Il Sindaco ascoltato l'intervento di Branduardi e non riconoscendone alcun elemento di fatto personale comunica che lo stesso non sussiste.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

PREMESSO CHE:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) all'articolo 1, comma 738, abroga la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, rimanendo quindi in vigore la parte relativa alla TARI;

CONSIDERATO CHE:

- il gettito della TARI è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, dispone che il Comune, nella commisurazione delle tariffe della TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che, in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

RICHIAMATA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443 del 31.10.2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”

VISTO in particolare, l’allegato A alla delibera ARERA sopra richiamata, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 (MTR), metodo elaborato al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VERIFICATO che tale metodo è stato applicato per la prima volta nell’anno 2020 per la redazione del PEF gestione rifiuti anno 2020, così come approvato con delibera consiliare n. 30 del 31.07.2020;

COSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO CHE l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l’adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti come definiti dalla citata delibera dell’ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l’Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Lacchiarella non è presente e/operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di

Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti, il quale espone un costo complessivo di € 1.116.950,00;

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, dai seguenti allegati:

• **Allegato A: piano economico finanziario predisposto dall'Ente** corredato dai seguenti documenti:

- tabella riepilogativa dei costi;

- relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

• **Allegato B: piano economico finanziario predisposto dall'operatore S.A.S.O.M. srl** corredato dai seguenti documenti:

- tabella riepilogativa dei costi;

- relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

• **Allegato C: relazione dell'Ente, in qualità di Ente territorialmente competente**, redatta in attuazione dell'Articolo 6.3 della Delibera 443/2019/R/Rif, emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente e rappresenta il documento necessario alla validazione dei piani finanziari ricevuti dai gestori del servizio, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario.

ESAMINATE altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

1. Coefficiente di recupero della produttività (X): 0,1% (da 0,1% a 0,5%)
2. Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL): 0% (da 0 a 2%, vedere tabella deliberazione 443/2019)
3. Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG) 0% (da 0 a 3%, vedere tabella deliberazione 443/2019)
4. Coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2019, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2019 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2019, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;

RITENUTO per quanto sopra di validare e approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO in particolare l'art. 2 del citato regolamento comunale,

- il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e

costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

ESAMINATE inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”*;

CONSIDERATO in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 del Comune di Lacchiarella, riferito alla raccolta e trasporto dei rifiuti, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate *“Linee Guida”*, è inferiore all'importo sostenuto;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

RILEVATO che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019, come di seguito evidenziato:

2020	2021	Variazione	Valore di controllo	Massimo consentito	Esito
535.895	601.013	12,15%	1,12	0,8 < e > 1,2	Valido

PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma 1 dell'art. 8 del vigente *“Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI e di cui all'art. 6 del vigente “Regolamento generale delle Entrate comunali”*, tenuto anche conto di quanto previsto

dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "D" della presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2021, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

Costi 2020	Inflazione	Recupero produttività	Variazioni servizi erogati	Variazione perimetro gestionale	Costi massimi ammissibili	Costi 2021
1.099.360	1,70%	-0,10%	0,00%	0,00%	1.116.950	1.147.948

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e*

delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata Città Metropolitana di Milano sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui,*

rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RILEVATO CHE il Decreto-legge n. 41/2021 “Sostegni”, ha introdotto una serie di proroghe per le scadenze di alcuni importanti adempimenti amministrativi: in particolare, l'articolo 30 comma 4 prevede lo slittamento del termine di approvazione del bilancio al 30/04/2021 ed il comma 5 stabilisce che, solo per il 2021, i comuni approvano entro il 30 giugno 2021 le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

RITENUTO opportuno adeguare il piano finanziario per la determinazione delle tariffe per l'anno 2021 nella parte relativa ai costi e per la parte delle nuove denunce presentate dai contribuenti alla luce dei dati definitivi relativi all'anno 2021 entro i termini previsti dalla normativa in vigore;

DATO ATTO che contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche all'approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili dal piano finanziario;

DATO ATTO che le categorie e le tariffe per l'anno 2021 desumibili dal piano finanziario sopra richiamato sono riepilogate nell'allegato “D” come sotto riportate:

Tariffe 2021 utenze domestiche:

CATEGORIA	2021	
	TF (€)	TV (€)
1 OCCUPANTE	0,61	44,48
2 OCCUPANTI	0,72	88,96
3 OCCUPANTI	0,81	113,98
4 OCCUPANTI	0,87	144,55
5 OCCUPANTI	0,94	180,69
6 OCCUPANTI	1	208,49

Tariffe 2021 utenze non domestiche:

CATEGORIA	2021	
	TF (€)	TV (€)
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,71	1,08
02 - Cinematografi e teatri	0,45	0,69
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,63	0,96
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,92	1,41
05 - Stabilimenti balneari	0,67	1,02
06 - Esposizioni, autosaloni	0,53	0,83
07 - Alberghi con ristorante	1,71	2,64
08 - Alberghi senza ristorante	1,13	1,74
09 - Case di cura e riposo	1,31	2,00
10 - Ospedali	1,35	2,07
11 - Uffici e agenzie	1,59	2,44
12 - Banche, istituti di credito e studi professionali	0,64	0,99
13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	1,47	2,26
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,88	2,90
15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.	0,87	1,33
16 - Banchi di mercato beni durevoli	1,86	2,86
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,55	2,38
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric.	1,08	1,66
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,47	2,26
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,96	1,48

21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	1,14	1,75
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	10,07	15,48
23 - Mense, birrerie, amburgherie	7,98	12,26
24 - Bar, caffè, pasticceria	6,58	10,11
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	2,89	4,44
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	2,73	4,19
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,80	18,14
28 - Ipermercati di generi misti	2,86	4,40
29 - Banchi di mercato generi alimentari	7,23	11,13
30 - Discoteche, night club	2,00	3,07

Utenze soggette a tariffa giornaliera

CONSIDERATO che (i) ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e (ii) ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100% e che per l'anno 2021 l'Ente non intende applicare alcuna maggiorazione in relazione all'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera;

DATO ATTO che l'art. 6 rubricato "Agevolazioni Tari" del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, prevede riduzioni rivolte alle categorie economiche interessate dalle chiusure e dalle restrizioni nell'esercizio delle attività;

DATO ATTO che alla data di redazione della presente deliberazione non è stato emanato il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto Sostegni bis, che definisce l'esatta ripartizione del fondo;

CONSIDERATO che l'importo stimato da tali riduzioni è pari al 59% dell'importo massimo indicato nella Tabella 1 di cui al Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021 e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiali divulgati da ANCI-IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Lacchiarella la somma di 68.398,00 euro ;

RITENUTO di utilizzare tale importo per la riduzione pari al 100% della tariffa variabile delle utenze non domestiche, per il solo anno 2021, per le seguenti categorie merceologiche riconosciute quali attività per le quali le limitazioni “dirette”, imposte dalle misure emergenziali, hanno comportato una diminuzione della produzione di rifiuto a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19:

- 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
- 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi;
- 7 - Alberghi con ristorante;
- 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli;
- 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;
- 17 - Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista;
- 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
- 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici;
- 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie;
- 24 - Bar, caffè, pasticceria;
- 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste;
- 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio;

Ritenuto di utilizzare tale importo per la riduzione pari al 35% della tariffa variabile delle utenze non domestiche, per il solo 'anno 2021, per le seguenti categorie merceologiche riconosciute quali attività per le quali le limitazioni “indirette”, relative alla circolazione e agli spostamenti delle persone, imposte dalle misure emergenziali, hanno comportato una diminuzione della produzione di rifiuto a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, fatta eccezione delle attività che godono delle riduzioni di cui all'art. 18 del vigente regolamento TARI :

- 9 - Case di cura e riposo;
- 11 - Uffici, agenzie;
- 12- Banche, istituti di credito, studi professionali;
- 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica di regolarità contabile;

DATO ATTO che occorre, in sede di determinazione della TARI, stabilire la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo;

RITENUTO di prevedere che la riscossione della **TARI** dovrà intervenire alle seguenti scadenze:

- prima rata: 1 settembre 2021;
- seconda rata: 15 ottobre 2021;
- terza rata: 1 dicembre 2021;

- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 1 settembre 2021;

VISTI:

- l'articolo 2, comma 2.2, della determinazione ARERA del 27 marzo 2020, n. 02/2020 - DRIF, che, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, della deliberazione 57/2020/R/RIF, disciplina la raccolta dei dati tramite apposita procedura extranet, relativa alla tariffa rifiuti 2020;
- l'articolo 8, comma 1, della deliberazione 443/2019/R/RIF, il quale prevede che l'Ente territorialmente competente trasmette entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione;

CONSIDERATO che secondo l'articolo 2, comma 2.1 della citata determinazione, gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione definitiva da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui al comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento, e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF e dei chiarimenti di cui alla determinazione n. 02/2020-DRIF dei seguenti documenti:

- a) il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, completando con riferimento al singolo Ambito tariffario, o schema di cui all'Appendice 11 del MTR, come integrata dalle disposizioni di cui alla deliberazione 238/2020/R/RIF;
- b) la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) la/e dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta/e secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'Ambito tariffario per l'anno 2021.

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il verbale della Commissione Consiliare Tributi, Bilancio e Affari Generali del 24.06.2021 di seguito allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con voti n. 7 favorevoli, n. 3 astenuti (Ruoppolo, Lombardi, Fortunali) e n. 1 contrario (Branduardi) resi per alzata di mano dagli undici Consiglieri Comunali presenti;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui

determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa.

3. di validare e approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario 2021 e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione.
4. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all'allegato "D" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.
5. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario.
6. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Milano, nella misura del 5%.
7. di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui al comma 1 dell'art. 8 del vigente "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI e di cui all'art. 6 del vigente "Regolamento generale delle Entrate comunali", viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
8. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:
 - prima rata: 1 settembre 2021;
 - seconda rata: 15 ottobre 2021;
 - terza rata: 1 dicembre 2021;
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 1 settembre 2021.
9. di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione con le modalità ed i termini previsti da ARERA.

10. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Successivamente il

CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 7 favorevoli, n. 3 astenuti (Ruoppolo, Lombardi, Fortunali) e n. 1 contrario (Branduardi) resi per alzata di mano dagli undici Consiglieri Comunali presenti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI, TARIFFE E SCADENZE DI
VERSAMENTO PER L'ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li 15/06/2021

Il Responsabile del Settore Bilancio e
Programmazione Economica
F.to Dr.ssa Emanuela Gavana

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li 17/06/2021

Responsabile del Settore Bilancio e
Programmazione Economica
F.to Dr.ssa Emanuela Gavana

PARERE DI CONFORMITA'

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo Statuto e ai Regolamenti comunali.

Lacchiarella, li 17/06/2021

Il Segretario Generale
F.to Dott. Massimo Equizi

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Antonella Violi

Il Segretario Generale
F.to Dott. Massimo Equizi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69*).

Li, 12/07/2021

Il Segretario Generale F.to
Dott. Massimo Equizi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000).

Il Segretario Generale
F.to Dott. Massimo Equizi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lacchiarella 12/07/2021

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Equizi